

Requisiti specifici per la gestione ed il trattamento  
dei RAEE del Raggruppamento 5 –  
**Sub-categoria 10 - Lampade**

Sommario

1	Ambito di applicazione e note introduttive.....	2
2	Termini e definizioni .....	2
3	Requisiti normativi, ambientali, di salute e sicurezza .....	5
4	Dotazioni minime e requisiti di movimentazione.....	6
5	Requisiti di monitoraggio del trattamento.....	7
6	Requisiti di trattamento .....	9
7	Test per la verifica delle prestazioni (lotto).....	10
	Allegato 1 – R5 – Sub categoria 10 – Criteri valutazione chiusura Non Conformità.....	13

## 1 Ambito di applicazione e note introduttive

Il presente documento definisce i requisiti minimi per la gestione ed il trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse riconducibili al Raggruppamento 2 – sub categoria 5 Grandi Bianchi.

Nel documento vengono stabiliti i criteri e le modalità di monitoraggio e controllo delle fasi del trattamento. I requisiti richiamati nel documento sono predisposti per essere applicabili a tutti gli impianti di trattamento, indipendentemente dalla tipologia di trattamento e dalla dimensione dell'impianto.

I requisiti sono classificati in due livelli di priorità<sup>1</sup>, secondo la seguente convenzione:

- **livello 1:** requisiti fondamentali il cui superamento è vincolante per il proseguimento della verifica di audit. Qualora l'auditor rilevi il mancato rispetto di uno o più di tali requisiti, l'audit viene immediatamente sospeso e ne viene data notizia al Centro di Coordinamento RAEE. La procedura di certificazione si considera automaticamente conclusa con esito negativo.
- **livello 2:** tutti gli altri requisiti, il cui superamento è vincolante per l'esito positivo della certificazione.

I requisiti riportati nella presente documentazione si ritengono aggiuntivi sia rispetto a quanto previsto dalla normativa in vigore, con particolare riferimento al d.lgs. 49/14, sia rispetto ad eventuali prescrizioni autorizzative.

I valori soglia, target e limiti presenti nel documento sono riportati con il livello di precisione richiesto: le rilevazioni ottenute durante le prove devono quindi essere arrotondate alla cifra decimale indicata per ciascun parametro.

I criteri di misurazione, analisi e valutazione riportati ed esplicitati nel presente documento sono ritenuti adeguati alla tipologia di indagine e verifica in essere. Eventuali assunzioni, semplificazioni e arrotondamenti sono stati valutati e ritenuti idonei in favore di una applicabilità del metodo in contesti industriali.

## 2 Termini e definizioni

Ai fini del presente documento, oltre a quanto definito nel d.lgs. 49/14, si applicano i termini e le definizioni seguenti:

### a) Componente

Il componente è definito dall'International Electrotechnical Commission come parte costituente di un dispositivo che non può essere fisicamente diviso in parti più piccole senza perdere la sua particolare funzione<sup>2</sup>.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono componenti di RAEE: motori, condensatori, schede a circuito stampato, hard disk;

### b) Frazione

flusso separato di materiale generato dal trattamento di RAEE, inclusi la messa in sicurezza, lo smontaggio o qualsiasi altro processo di trattamento;

### c) Frazione non metallica leggera

La più piccola frazione non metallica ottenuta dal trattamento meccanico con le seguenti proprietà:

- la proporzione di metallo in essa presente è tipicamente inferiore al 10%, e le restanti parti sono prettamente plastica, legno e vetro;

---

<sup>1</sup> Il livello di ciascun requisito è definito nel documento di checklist

<sup>2</sup> Indicazioni operative per la definizione dell'ambito di applicazione "aperto" del d.lgs. 49/14 – Rev. 08.05.2018

- è la frazione che contiene le componenti più leggere, , compreso eventuale “fluff”, scarto o sottovaglio (ma non è la polvere aspirata dal sistema di captazione);

**d) Identificabile**

Una sostanza, un materiale o un componente è definito identificabile se può essere monitorato allo scopo di provarne il trattamento in modo sicuro per l’ambiente;

**e) Impianto di trattamento**

Sito autorizzato in cui i RAEE vengono sottoposti alle operazioni di trattamento; più impianti in luogo separato costituiscono la filiera del trattamento;

**f) Indicatori dell’avvenuto trattamento**

Una o più frazioni ottenute dal trattamento di ciascuna sub-categoria, da rendicontare periodicamente al Centro di Coordinamento RAEE da parte dell’impianto accreditato per dare evidenza della lavorazione della sub-categoria stessa;

**g) Laceratore**

Strumentazione utilizzata nel processo di trattamento dei RAEE, al fine di consentire l’estrazione delle componenti da rimuovere per la messa in sicurezza dei RAEE. Il laceratore svolge delle operazioni differenti dalla riduzione volumetrica e deve essere gestito in maniera tale da garantire la integrità delle componenti da estrarre. Tipicamente prevede l’utilizzo di lame molto distanziate che si muovono ad una bassa velocità di rotazione;

**h) Lavorazione completa**

La lavorazione dei RAEE si considera completa:

- al raggiungimento delle frazioni indicatrici dell’avvenuto trattamento nelle quantità definite nelle singole Specifiche Tecniche ed
- al rispetto dei requisiti relativi alle performance di qualità del trattamento indicati nel capitolo relativo ai Requisiti di monitoraggio del trattamento;

**i) Lotto**

Lavorazione manuale o meccanica di una quantità determinata e ben definita di RAEE, o loro frazioni, al fine di determinare i rendimenti e le composizioni delle risultanti frazioni in uscita e le prestazioni di messa in sicurezza e qualità del trattamento;

**j) (Altro) macchinario specifico**

Strumentazione specificatamente utilizzata per la separazione delle parti di RAEE, in particolare ai fini di completare la messa in sicurezza; per alcune tipologie di RAEE può essere preceduta da una attività di preparazione e/o messa in sicurezza dei RAEE. Possono essere previste altre attività di separazione delle frazioni, che non prevedano l’utilizzo di un tritatore;

**k) Messa in sicurezza**

Insieme di operazioni durante le quali sono rimossi dai RAEE tutti i fluidi, le sostanze, i preparati ed i componenti di cui Allegato VII del d.lgs. 49/14.

La rimozione può avvenire in modo manuale, meccanico o chimico e metallurgico, con il risultato che fluidi, sostanze, preparati e componenti vengono contenuti in una frazione identificabile o siano parte identificabile di una frazione alla fine del processo di trattamento;

**l) Riduzione volumetrica**

operazione meccanica volta ad una significativa riduzione delle dimensioni dei RAEE o loro frazioni;

**m) Rimozione**

Operazione manuale, meccanica, chimica o metallurgica in seguito alla quale le sostanze, i preparati e i componenti pericolosi sono contenuti in un flusso identificabile o sono una parte identificabile di un flusso alla fine del processo di trattamento;

**n) Sistemi di monitoraggio della qualità del trattamento**

Insieme di indicatori che l'operatore utilizza al fine di monitorare e dimostrare il raggiungimento delle performance di trattamento previste dalla specifica tecnica;

**o) Smontaggio manuale**

Processo di trattamento dei RAEE che prevede la rimozione manuale delle componenti pericolose, potenzialmente pericolose o critiche, salvaguardandone l'integrità per evitare il rischio di dispersione ed inquinamento. Possono essere previste altre attività di separazione delle frazioni, che non prevedano l'utilizzo di un tritatore.

Lo smontaggio manuale può avvenire anche tramite l'ausilio di strumentazione meccanica, diversa dalla triturazione;

**p) Sub-categoria**

Ciascuna delle tipologie di RAEE definite nell'Allegato 2 all'Accordo sul trattamento;

**q) Tritatore specifico**

Strumentazione specificatamente utilizzata nel processo di trattamento dei RAEE per la triturazione dei rifiuti, al fine di consentirne la successiva separazione delle frazioni. È preceduta da una attività di messa in sicurezza dei RAEE, tramite la rimozione delle componenti o sostanze previste dalla normativa e dalle specifiche tecniche. Per talune tipologie di RAEE può essere parte integrante del processo di messa in sicurezza, permettendo la rimozione delle componenti o sostanze previste dalla normativa e dalle specifiche tecniche;

**r) Tritatore non specifico**

Strumentazione utilizzata nel processo di trattamento dei RAEE, al fine di consentire la separazione delle frazioni. È preceduta da una attività di messa in sicurezza dei RAEE, tramite la rimozione delle componenti o sostanze previste dalla normativa e dalle specifiche tecniche. Può essere utilizzata anche per il trattamento di altre tipologie di rifiuti.

Specificatamente per la sub categoria in esame si applicano anche i termini e le definizioni seguenti:

**s) Lampada**

Sorgente di luce elettrica, per scopi di illuminazione generali o speciale

Ai fini del presente documento sono comprese in questa definizione:

- "lampada a incandescenza": lampada in cui l'emissione luminosa è prodotta da un filamento metallico, solitamente in tungsteno, surriscaldato dal passaggio di corrente elettrica. Questo filamento è contenuto all'interno del bulbo di vetro<sup>3</sup>;
- "lampada alogena": un tipo di lampada a incandescenza che utilizza un gas alogeno per aumentare l'emissione luminosa e la durata della lampada. Il gas reagisce con il filamento metallico per aumentarne l'efficienza;
- "lampada a scarica": lampada che utilizza l'elettricità per eccitare i vapori di mercurio contenuti nell'involucro di vetro. La luce è prodotta direttamente o indirettamente, da una scarica elettrica attraverso il gas, un vapore metallico o una miscela di diversi gas e vapori;

---

<sup>3</sup> Le lampade a incandescenza sono escluse dall'ambito di applicazione del d.lgs. 49/14 e conseguentemente dalle previsioni della presente specifica tecnica

- “lampada fluorescente”, lampada a scarica che contiene un gas nobile (come argon o xeno), vapori di mercurio e un materiale fluorescente. L’emissione di luce è indiretta, perché l’emittente non è il gas ionizzato, ma il materiale fluorescente. Quanto alla forma, le lampade fluorescenti possono essere lineari, circolari o compatte con un bulbo sagomato di varia forma. Quanto alla struttura possono essere “integrate” o “non integrate”: le lampade “integrate” (con base a vite) possono generalmente essere collocate in una presa a vite esistente senza apparecchiature aggiuntive, le lampadine non-integrate (con base a spina) richiedono un alimentatore e una presa che corrisponda alla loro specifica configurazione della base;
- “lampada a scarica ad alta intensità”, una lampada a scarica elettrica in cui l’arco elettrico che genera la luce è stabilizzato per l’effetto termico della parete del bulbo e l’arco ha una carica superficiale superiore a 3 watt per centimetro quadrato;
- “Lampada LED”, lampada che utilizza diodi a emissione luminosa (LED) per emettere luce. Il LED è un dispositivo allo stato solido comprendente una giunzione p-n di materiale inorganico che emette una radiazione ottica quando eccitato da una corrente elettrica.

### 3 Requisiti normativi, ambientali, di salute e sicurezza

#### [3.1]

L’impianto di trattamento deve essere conforme alla legislazione vigente e rispettare i requisiti normativi cogenti; in particolare, l’operatore deve essere in possesso di autorizzazioni valide ed adeguate, che comprendano almeno operazioni di recupero ulteriori rispetto alle attività di stoccaggio, per i codici CER riconducibili ai RAEE di cui al presente documento (obbligatoriamente almeno il codice CER 200121\*, facoltativo codice CER 160213\*).

L’impianto deve obbligatoriamente procedere alla lavorazione completa dei RAEE, in conformità con quanto indicato nel paragrafo 5.

#### [3.2]

L’impianto di trattamento dei RAEE deve essere condotto in modo tale da evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi recettori superficiali e/o profondi.

Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.

Nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri, l’impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.

L’operatore deve adottare misure idonee a controllare l’esposizione da agenti chimici, biologici e fisici dei lavoratori. In particolare, deve essere posta la massima attenzione affinché le polveri fluorescenti e le polveri vetrose non contaminino la postazione di lavoro degli operatori e che i limiti di esposizione professionale siano sempre rispettati.

Nel caso di presenza di acque di processo, le stesse devono essere gestite in un sistema a ciclo chiuso, con riutilizzo delle acque. Qualora il sistema non risulti a ciclo chiuso, anche per eventi fortuiti o accidentali, le acque devono essere opportunamente gestite tramite sistema di depurazione o inviate a smaltimento nel rispetto della normativa vigente.

#### [3.3]

Tutti i flussi in ingresso e in uscita all’impianto di trattamento devono essere opportunamente documentati, tracciati e classificati, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti ed ai requisiti del presente documento.

L’operatore deve garantire di non avviare o contribuire o favorire la spedizione di RAEE, o di loro frazioni, a soggetti o filiere suscettibili di adottare un trattamento degli stessi non conforme alla presente specifica tecnica.

La responsabilità dell'operatore relativamente alla corretta gestione dei RAEE, ai sensi del presente documento, si intende estesa lungo la filiera di trattamento, anche nei casi in cui i RAEE o loro frazioni siano ceduti a intermediari o commercianti e anche in casi di spedizione transfrontaliera.

Nel caso di impianti che effettuino preparazione al riutilizzo di RAEE domestici, direttamente o tramite impianti terzi, è necessario documentare le attività tramite la compilazione del Modulo "H".

## 4 Dotazioni minime e requisiti di movimentazione

### [4.1]

L'impianto di trattamento deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare deve essere dotato di:

- a) bilance adeguate<sup>4</sup> a misurare il peso dei rifiuti da trattare e delle frazioni ottenute dalla attività di trattamento, anche ai fini del sistema di monitoraggio oltre che dei materiali e rifiuti da avviare a riciclo, recupero, smaltimento;
- b) adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
- c) adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
- d) superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti ove necessario in base alla natura ed alle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto;
- e) copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e materiali pericolosi destinati al recupero;
- f) contenitori adeguati e conformi alla normativa vigente per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT, gas e altri rifiuti pericolosi, comprese lampade a mercurio o polveri contenenti mercurio;
- g) aspirapolvere industriale con filtri ai carboni attivi;
- h) strumentazione per la misurazione delle emissioni di mercurio aerodisperso nelle aree di lavoro (smontaggio, triturazione e stoccaggio) al fine di individuare eventuali aumenti nelle emissioni provocati da malfunzionamenti operativi o difetti tecnici e consentire l'adozione di idonee misure correttive;
- i) impianto di trattamento in atmosfera confinata, dotato di un sistema di aspirazione in grado di assicurare la rimozione e l'abbattimento del mercurio, evitando che lo stesso vada a contaminare altre frazioni o venga disperso nell'ambiente.

### [4.2]

La movimentazione dei RAEE deve essere effettuata adottando criteri che ne garantiscano l'integrità con particolare attenzione a non precludere le successive attività di trattamento e le operazioni di recupero, sia relativamente ai RAEE trattati dall'impianto, sia relativamente ai RAEE dello stesso raggruppamento ma inviati per il trattamento ad altri impianti certificati.

Lo scarico dei contenitori di rifiuti deve avvenire in modo efficiente e sicuro per evitare danni ai contenitori stessi, ai RAEE e alla salute e sicurezza del personale. In particolare, è vietato lo scarico tramite ribaltamento a terra dell'unità di carico.

Le lampade, sia integre che danneggiate, devono essere stoccate in aree pavimentate dotate di copertura alle intemperie o in contenitori con copertura resistente alle intemperie, ed in condizioni tali da evitare le emissioni nell'ambiente.

### [4.3]

---

<sup>4</sup> Ai sensi del presente documento, solo ai fini del sistema di monitoraggio interno, si ritiene adeguata la presenza di uno strumento di pesatura, anche non certificato, con risoluzione  $\leq 1$  kg e portata  $\geq 500$  kg. Per le pesate relative ad ingressi ed uscite dall'impianto, invece, restano validi i requisiti previsti dalla normativa e dalle autorizzazioni in essere.

L'operatore deve essere in grado di distinguere e separare i RAEE non appartenenti alla subcategoria 10 e gestirli in conformità all'Accordo sul trattamento, presso impianti certificati, o gestendoli presso il proprio impianto se in possesso delle relative certificazioni.

In particolare, l'operatore deve distinguere e separare eventuali rifiuti diversi dai RAEE (vale a dire diversi da rifiuti riconducibili ai codici CER 200121\* / 200123\* / 200135\* / 200136 / 160210\* / 160211\* / 160212\* / 160213\* / 160214); qualora tali rifiuti rappresentino, su base almeno mensile, un quantitativo superiore al 5% in peso dei carichi sottoposti ad attività di sorting, deve esserne data comunicazione al CdC RAEE, specificando i carichi in ingresso coinvolti e le tipologie di altri rifiuti individuate.

[4.4]

L'impianto deve essere dotato di linea di trattamento in grado di consentire l'attività di messa in sicurezza senza che le componenti rimosse siano danneggiate in maniera tale da rilasciare eventuali sostanze pericolose o da precluderne le attività di recupero e/o smaltimento.

## 5 Requisiti di monitoraggio del trattamento

[5.1]

L'operatore che effettua il trattamento dei RAEE deve dotarsi di un sistema di monitoraggio della qualità del trattamento (di seguito "*sistema di monitoraggio*") che sia adeguato e consistente ed in grado di dimostrare il rispetto delle performance di bonifica, messa in sicurezza e trattamento dei RAEE previste dal presente documento ed il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio previsti dalla normativa.

[5.2]

In particolare, il sistema di monitoraggio deve:

1. essere verificabile e coerente con la documentazione interna dell'impianto (es. modulistica) e con i documenti previsti dalla normativa (es. FIR);
2. raccogliere i dati almeno con la frequenza definita;
3. prevedere verifiche periodiche dei target richiesti. In caso di non raggiungimento dei valori target, riportare le azioni correttive intraprese;
4. tenere traccia di anomalie ed eventi non routinari che possano impattare sui risultati emergenti dal sistema di monitoraggio, anche relativamente ad anomalie relative al materiale in ingresso.

[5.3]

Specificatamente per il raggruppamento 5, il sistema di monitoraggio deve:

1. registrare, su base almeno mensile, la **composizione del raggruppamento** in ingresso sulla base delle seguenti tipologie di RAEE, da rendicontare trimestralmente al Centro di Coordinamento RAEE
  - Lampade
  - LED
  - Altro (non RAEE e/o RAEE di diverso raggruppamento)
2. registrare, su base almeno mensile, **gli indicatori dell'avvenuto trattamento**, da rendicontare semestralmente al Centro di Coordinamento RAEE (come previsto dall'art. 9, comma 7 dell'Accordo sul trattamento).  
Per la sub categoria 10 - Lampade, l'indicatore è il quantitativo di polveri fluorescenti ottenuto dalle attività di trattamento di tali RAEE.  
Tale quantitativo deve essere compreso nei valori target di seguito riepilogati:
  - Valore minimo: 25 kg per ogni tonnellata di RAEE di R5 trattata

Eventuali risultati che si discostino dai target indicati devono essere oggetto di valutazione da parte dell'operatore, che deve tenerne adeguata giustificazione all'interno del sistema di monitoraggio stesso.

L'operatore deve essere in grado di dimostrare (ad es. tramite una contabilità apposita e in maniera più dettagliata rispetto alla mera classificazione per codice CER), la corrispondenza tra il valore dell'indicatore e i quantitativi trattati per la sub-categoria relativa e che il valore dichiarato dell'indicatore derivi esclusivamente dal trattamento della sub-categoria stessa.

3. Registrare ogni operazione di sostituzione e/o integrazione dei filtri utilizzati per l'abbattimento del mercurio.

In particolare, l'operatore deve dimostrare i criteri in uso per la valutazione del livello di saturazione dei filtri e per la pianificazione della loro sostituzione; in assenza di tali criteri, i filtri devono essere sostituiti almeno una volta all'anno.

[5.4]

Il sistema di monitoraggio deve inoltre verificare il rispetto dei seguenti requisiti relativi alle performance di qualità del trattamento:

#### 1. **Rimozione mercurio**

Il sistema di monitoraggio deve verificare la concentrazione di mercurio residuo nelle frazioni ottenute dal trattamento.

- La concentrazione di mercurio nelle frazioni vetrose deve essere < 10 mg /Kg.
- La concentrazione di mercurio nelle altre frazioni (plastiche e metalli) deve essere < 100 mg /Kg.

La concentrazione di mercurio deve essere determinata tramite analisi svolte secondo le modalità indicate nell'Allegato B – Analisi di Laboratorio.

Le verifiche di laboratorio devono essere effettuate almeno due volte all'anno: la prima verifica deve essere effettuata su campioni prelevati da un auditor qualificato nel corso delle verifiche di accreditamento e mantenimento. La seconda può essere effettuata su campioni prelevati dall'operatore, e deve essere eseguita a distanza di almeno quattro mesi dalla prima.

#### 2. **Monitoraggio emissioni**

L'operatore deve verificare e registrare, almeno settimanalmente, le emissioni di mercurio aerodisperso nelle aree di lavoro (smontaggio, triturazione e stoccaggio); la verifica può essere svolta direttamente dall'operatore, tramite strumentazione dotata di una sensibilità compatibile con la rilevazione dei valori limite di esposizione professionale così come definiti dalla normativa vigente.

L'operatore deve inoltre verificare almeno semestralmente i valori di emissioni a camino, secondo la metodica EN 13211<sup>5</sup>, registrandone i risultati in apposito sistema di monitoraggio. La verifica deve essere svolta da un laboratorio accreditato Accredia.

[5.5]

L'operatore deve integrare nel sistema di monitoraggio un **bilancio di impianto** che, su base almeno semestrale, confronti il materiale ricevuto in ingresso con il materiale trattato, tenendo conto delle giacenze iniziali e finali e delle eventuali apparecchiature non trattate in impianto (cioè di RAEE inviati ad altri impianti correttamente accreditati).

Lo scostamento nel bilancio di impianto deve essere compreso tra il 90% ed il 110% e deve essere verificato almeno semestralmente.

---

<sup>5</sup> Vedi "Decisione di esecuzione (ue) 2018/1147 della commissione del 10 agosto 2018" – BAT 8.



Il bilancio di impianto deve essere adeguato, deve cioè registrare tutte le informazioni necessarie:

- Quantitativi RAEE in ingresso
- Quantitativi RAEE della medesima sub categoria inviati per il trattamento ad altri impianti certificati
- Quantitativi RAEE del medesimo raggruppamento ma di altra sub categoria inviati per il trattamento ad altri impianti certificati
- Quantitativi Altri rifiuti in ingresso
- Quantitativi RAEE in giacenza
- Quantitativi RAEE trattati

Il bilancio di impianto deve essere consistente, deve cioè essere coerente con i dati derivanti dalla documentazione prevista dalla normativa, e con la situazione verificabile in impianto.

Il bilancio di impianto deve essere aggiornato, deve cioè contenere i dati relativi alle più recenti attività svolte in impianto; si considera ammissibile un aggiornamento dei dati almeno mensile.

[5.6]

L'operatore deve integrare nel sistema di monitoraggio un **bilancio di massa** che, su base almeno semestrale, confronti il quantitativo trattato con le frazioni prodotte, tenendo conto delle giacenze iniziali e finali. I dati del bilancio di massa devono essere riferiti al materiale trattato ed a tutte le frazioni in uscita dall'impianto di trattamento.

Lo scostamento nel bilancio di massa deve essere compreso tra il 90% ed il 110% e deve essere verificato almeno semestralmente.

Il bilancio di massa deve essere adeguato, deve cioè registrare tutte le informazioni necessarie:

- Quantitativi RAEE trattati
- Elenco contenente lista frazioni ottenute dal trattamento, e relativa quantità
- Quantitativi in giacenza, per ciascuna frazione
- Ore di lavorazione

Il bilancio di massa deve essere consistente, deve cioè essere coerente con i dati derivanti dalla documentazione prevista dalla normativa, e con la situazione verificabile in impianto.

Il bilancio di massa deve essere aggiornato, deve cioè contenere i dati relativi alle più recenti attività svolte in impianto; si considera ammissibile un aggiornamento dei dati almeno mensile.

## 6 Requisiti di trattamento

[6.1]

Per assicurare il corretto trattamento, l'operatore deve garantire la messa in sicurezza dei RAEE ed il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio di cui all'Allegato V del d.lgs. 49/14.

[6.2]

La messa in sicurezza, svolta nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, deve comprendere almeno la rimozione di fluidi, sostanze, preparati e componenti.

[6.3]

Le sostanze e i componenti elencati devono essere eliminati o recuperati senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente, ed in particolare:

- i sistemi di abbattimento del mercurio devono essere opportunamente dimensionati, mantenuti e deve esserne garantito il corretto smaltimento e/o bonifica;
- qualora l'operatore non sia in grado di garantire una corretta e certa distinzione delle lampade per tipologia di tecnologia presente, tutte le lampade devono essere trattate come contenenti mercurio, comprese le lampade con diodi a emissione luminosa (LED).

[6.4]

La messa in sicurezza deve essere svolta prima di eventuali operazioni di riduzione volumetrica tali da compromettere il buon esito della messa in sicurezza stessa. Per riduzione volumetrica si intende l'operazione meccanica volta ad una significativa riduzione delle dimensioni dei RAEE o loro frazioni.

[6.5]

L'operatore di trattamento deve dimostrare il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio di cui all'Allegato V del d.lgs. 49/14.

Il calcolo dei tassi di riciclaggio si esegue nel modo descritto nell'Allegato A – Determinazione tassi di recupero.

## 7 Test per la verifica delle prestazioni (lotto)

[7.1]

Il test per la verifica delle prestazioni deve essere effettuato almeno ogni due anni, secondo i criteri e le indicazioni descritte nel presente articolo e nell'Allegato C – Preparazione Lotto, pubblicato sul sito del Centro di Coordinamento RAEE. Il lotto eseguito durante un audit per il conseguimento o il mantenimento della certificazione deve essere svolto da un auditor qualificato.

[7.2]

Il lotto deve essere svolto in condizioni paragonabili alle normali e quotidiane condizioni lavorative, in particolare relativamente alla composizione del materiale in ingresso, alle operazioni di trattamento effettuate, alle tempistiche necessarie ed al personale impiegato.

[7.3]

I RAEE non possono essere preparati o selezionati allo scopo di cambiare la composizione originaria e caratteristica del raggruppamento e l'operatore deve documentare il modo in cui è stato raccolto il materiale del lotto da lavorare, fatto salvo il rispetto di quanto previsto al punto [7.7] relativamente alla validità del lotto.

[7.4]

Il lotto deve essere eseguito nel rispetto di almeno una delle seguenti condizioni minime:

- Minimo 1 tonnellata di lampade
- Almeno un turno di lavoro di 8 ore.

Il mix e la consistenza del materiale in ingresso devono essere controllati, valutati visivamente, registrati e confrontati con le forniture quotidiane.

Il peso complessivo dei RAEE che costituiscono il lotto ed il peso di ciascuna delle frazioni prodotte dalle attività di trattamento devono essere verificati e registrati, tenendo in considerazione il peso (tara) degli eventuali contenitori e recipienti vuoti utilizzati.

In caso di lavorazione per lotti, il quantitativo complessivo dei RAEE per il test corrisponde a quanto indicato al presente punto e si considera complessivamente il peso delle frazioni prodotte (bilancio di massa unico), purché:

- tali lavorazioni avvengano sulla medesima macchina
- nel bilancio di massa del sistema di monitoraggio di cui al punto [5.4] le frazioni ottenute dalla lavorazione dei lotti non siano registrate separatamente per specifico lotto di trattamento.

[7.5]

Deve essere verificata la qualità delle singole frazioni prodotte dalle attività di trattamento, sulla base delle seguenti indicazioni:

- Le **frazioni metalliche** (omogenee o miste) con meno del 2% in peso di materiali diversi dai metalli sono considerate frazioni pure e non richiedono ulteriori analisi relative alla composizione.

- Le **frazioni non metalliche omogenee** (es. plastiche) con meno del 5% in peso di materiali misti diversi dal materiale principale, sono considerate frazioni pure e non richiedono ulteriori analisi relative alla composizione.
- La composizione delle **frazioni non pure** (materiali non riconducibili ai punti precedenti) destinate ad operazioni diverse dallo smaltimento o dalla valorizzazione energetica, è analizzata secondo uno dei seguenti metodi:
  - analisi chimica di un campione rappresentativo,
  - dichiarazione dell'operatore che esegue la fase successiva di separazione,
  - separazione manuale.

Ai fini della raccolta di campioni rappresentativi si applicano metodologie conformi allo standard CENELEC EN 62321-2:2014 - Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 2: Disassembly, disjointment and mechanical sample preparation.

#### [7.6]

Durante la prova devono essere prelevati un numero adeguato di campioni per la verifica dei requisiti di cui al punto [7.8]. L'attività di campionamento deve essere condotta sulla base delle indicazioni riportate nell'Allegato B – Analisi Laboratorio, ed in particolare:

- per la verifica del quantitativo di mercurio nelle frazioni di vetro ottenute dal trattamento il campione deve avere un peso approssimativo di 1 kg, ed essere composto da almeno 5 prelievi di materiale uniformemente distribuiti nel corso della lavorazione;
- per la verifica del quantitativo di mercurio nelle frazioni diverse da vetro ottenute dal trattamento il campione deve avere un peso approssimativo di 1 kg, ed essere composto da almeno 5 prelievi di materiale uniformemente distribuiti nel corso della lavorazione.

#### [7.7]

Il lotto viene considerato **valido** se:

- il bilancio di massa è compreso tra il 95% ed il 105% del peso del lotto (*differenza tra peso del materiale trattato e sommatoria dei pesi delle frazioni ottenute, inferiore al 5% in valore assoluto della quantità totale trattata durante il lotto*)

$$(\Sigma_{RAEE\ in} - \Sigma_{FRAZIONI\ out}) \leq \pm 5\%_{RAEE\ in}$$

- il test è svolto secondo le condizioni lavorative standard. In particolare, le frazioni ottenute dal trattamento devono essere paragonabili per tipologia e per quantità alle frazioni ottenute dalle attività di trattamento quotidiana e registrate nei sistemi di monitoraggio. Sono individuate le seguenti frazioni obiettivo, che si ritengono paragonabili per quantità se differiscono per un quantitativo inferiore al 10% in valore assoluto rispetto al Bilancio di massa di cui al sistema di monitoraggio:
  - vetro
- il test è svolto secondo le condizioni lavorative standard anche in relazione alla velocità di trattamento. Si considera valido il test svolto ad una velocità di trattamento (calcolata in tonnellate / ora) pari ad almeno l'80% dalla velocità ricavabile dal Bilancio di massa di cui al sistema di monitoraggio, misurata su un orizzonte di almeno 6 mesi.
- il lotto deve essere costituito da una percentuale in peso di lampade lineari compresa tra il 60% ed il 75% del peso totale

Un lotto non valido non può essere utilizzato per completare positivamente l'iter di accreditamento.

[7.8]

Il lotto dà **esito positivo** se:

- è valido;
- il quantitativo della frazione vetro deve essere pari ad almeno 600 kg per tonnellata trattata
- il quantitativo residuo di mercurio nelle frazioni di vetro ottenute dal trattamento è < 10 mg/Kg, determinato tramite analisi svolte secondo le modalità indicate nell'Allegato B – Analisi di Laboratorio;
- il quantitativo residuo di mercurio nelle frazioni diverse da vetro (metalli, plastica) ottenute dal trattamento è < 100 mg/Kg, determinato tramite analisi svolte secondo le modalità indicate nell'Allegato B – Analisi di Laboratorio;
- sono raggiunti gli obiettivi di riciclaggio di cui all'Allegato V del d.lgs. 49/14, calcolati secondo le modalità descritte nell'Allegato A - Determinazione dei tassi di riciclo e recupero.

[7.9]

A conclusione del test per la verifica delle prestazioni, deve essere redatto, a cura dell'auditor, un rapporto di esecuzione lotto secondo le modalità descritte nell'Allegato C – Preparazione Lotto.

## Allegato 1 – R5 – Sub categoria 10 – Criteri valutazione chiusura Non Conformità

L'elenco delle non conformità registrate viene comunicato all'impianto di trattamento al momento della conclusione dell'audit ("Sintesi non conformità") e appena disponibili i risultati delle eventuali analisi ("rapporto di esecuzione lotto – draft").

L'impianto di trattamento presenta all'auditor evidenze delle azioni intraprese per la chiusura di ciascuna non conformità e la relativa efficacia entro i termini previsti dall'Accordo in essere: eventuali non conformità riscontrate in fase di audit devono essere risolte entro 4 mesi a partire dalla conclusione dell'audit in campo. Tale periodo comprende anche i tempi per l'esecuzione delle analisi di laboratorio eventualmente richieste, la valutazione da parte dell'auditor delle azioni correttive intraprese, la redazione del report di esecuzione lotto, il caricamento e la validazione della checklist. (cfr capitolo 4 del Regolamento Operativo).

I criteri per la valutazione della chiusura delle non conformità sono lasciati alla decisione dell'auditor, con le eccezioni di seguito descritte, per cui è richiesto all'auditor di compiere le verifiche indicate.

Al termine delle verifiche richieste l'auditor rilascia all'impianto le copie aggiornate e finali della checklist e del rapporto di esecuzione lotto.

### Requisiti generali, Requisiti sistemi di monitoraggio, Requisiti qualità del trattamento

Mancato rispetto dei requisiti di livello 1 → il processo di certificazione si conclude senza ulteriori verifiche. L'audit deve essere ripetuto.

Mancato rispetto dei requisiti di livello 2:

**SC10-Q14:** In occasione del primo audit, di qualsiasi tipologia (ovvero indifferentemente che si tratti di un audit di certificazione o di un audit di mantenimento) sostenuto dall'impianto a seguito della entrata in vigore della presente specifica, per superare la non conformità relativa al presente requisito si considera sufficiente l'impostazione di un modello di bilancio di impianto adeguato.

**SC10-Q15:** In occasione del primo audit, di qualsiasi tipologia (ovvero indifferentemente che si tratti di un audit di certificazione o di un audit di mantenimento) sostenuto dall'impianto a seguito della entrata in vigore della presente specifica, per superare la non conformità relativa al presente requisito si considera sufficiente l'impostazione di un modello di bilancio di massa adeguato.

### Requisiti relativi al test di verifica delle prestazioni (esecuzione del lotto)

1. Lotto non valido (SC10-Q19) → la prova deve essere ripetuta.
2. Lotto con esito negativo (SC10-Q20) per mancato rispetto dei target relativi a:
  - quantitativo di **vetro** → la prova deve essere ripetuta;
  - quantitativo residuo di **mercurio** nelle frazioni vetro → la prova deve essere ripetuta;
  - quantitativo residuo di **mercurio** nelle frazioni diverse da vetro → la prova deve essere ripetuta;
  - **obiettivi di riciclaggio** di cui all'Allegato V del d.lgs. 49/14 → L'operatore deve fornire accurata descrizione ed evidenza delle azioni correttive intraprese, che devono essere confermate da una verifica dell'auditor. A seconda delle cause che hanno portato alla non conformità, può essere prevista la ripetizione del lotto in presenza dell'auditor, ai soli fini di valutare il presente requisito.